

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ATTUAZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI NEL COMUNE DI CATTOLICA PER L'ANNO 2016

TITOLO I – REQUISITI DI ACCESSO ALLE PROGRESSIONI

Art. 1 – Oggetto del presente CCDI

Il presente CCDI definisce il sistema di regole per l'attuazione delle progressioni economiche orizzontali nel Comune di Cattolica per l'anno 2016.

Tutte le disposizioni in materia di progressioni economiche orizzontali contenute nei contratti collettivi decentrati precedenti si intendono abrogate.

Art. 2 – Principi

La progressione economica interna di categoria premia i dipendenti che realizzano la migliore prestazione lavorativa. La selezione avviene sulla base della valutazione della prestazione lavorativa, effettuata per mezzo del sistema di valutazione della performance individuale del personale dipendente attualmente in vigore presso il Comune di Cattolica.

Le progressioni economiche all'interno delle categorie costituiscono elemento di premialità della prestazione lavorativa, così come indicato al Titolo III del D.Lgs 150/2009 e pertanto sono riconosciute in modo selettivo.

Art. 3 – Personale che concorre alle progressioni orizzontali

Concorrono alla progressione economica interna alla categoria i dipendenti del Comune di Cattolica con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti di accesso alla selezione, che abbiano maturato, alla data di applicazione delle PEO, una anzianità di servizio di 36 mesi presso il Comune di Cattolica.

Concorrono altresì i dipendenti in comando o distacco presso altre amministrazioni nell'interesse del Comune (art. 19 ccnl 22.01.2004) e i dipendenti in distacco sindacale ai quali si applicano gli stessi criteri di accesso e selezione (art. 39 del ccnl 22.01.2004).

Art. 4 – Requisiti di accesso alla selezione per le progressioni orizzontali

Si individuano i seguenti requisiti di accesso:

- Servizio effettivo nell'ente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e nella posizione economica di almeno 36 mesi di servizio su posto dotazionale alla data di decorrenza della progressione economica orizzontale;
- Conseguimento di almeno il 70% del punteggio massimo attribuibile nella valutazione individuale media riferita ai 3 anni precedenti,
- Assenza di sanzioni disciplinari di gravità superiore al richiamo scritto nel biennio precedente alla data di decorrenza della progressione;
- avere prestato servizio, nell'anno solare precedente, per almeno 3/12 del debito orario annuale.

Art. 5 – Dipendenti esclusi dalla progressione orizzontale

Non può essere attribuita la Progressione economica orizzontale al personale che, alla data di decorrenza delle Peo:

- è collocato su posizioni extradotazionali, in quanto posto fuori ruolo;
- è collocato in aspettativa in quanto titolare di incarico dirigenziale o di alta specializzazione ai sensi dell'art. 110 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
- è collocato in aspettativa in quanto titolare di incarico ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000;
- è collocato in aspettativa per qualunque motivo, compreso il congedo straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e seguenti del D.Lgs. 151/2001, come modificato dall'art. 4, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 119/2011.

Art. 6 – Computo dell'anzianità di servizio

I periodi di cui agli istituti richiamati all'articolo precedente non sono utili ai fini del computo dell'anzianità di servizio per le progressioni economiche orizzontali.

TITOLO II – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE PROGRESSIONI

Art. 7 – Formazione graduatorie

Al fine di evitare disparità di trattamento per i dipendenti e settori per i quali il dirigente ha utilizzato parametri di valutazione apertamente inferiori rispetto agli altri, saranno stilate graduatorie di settore sulla base del punteggio medio biennale 2014/2015, ricavato dalle schede di valutazione compilate dai dirigenti di riferimento.

In ciascun settore sarà formata una graduatoria per ogni categoria economica, ed assegnato uno scorrimento per ciascuna di esse.

Ai fini di cui sopra si terrà conto della dotazione assegnata ai settori al 31/12/2015 (ultimo giorno del periodo valutato).

Art. 8 – Norma di salvaguardia

Per non avvantaggiare i settori poco numerosi (con n. dipendenti non superiore a 15) rispetto a quelli più numerosi, nei settori di minore dimensione si utilizzerà una graduatoria unica, senza distinzione di categoria, e sarà assegnato un unico scorrimento.

Art. 9 – Criteri in caso di ex aequo

In caso di ex aequo, si utilizzeranno i seguenti criteri, in ordine di priorità:

- maggiore anzianità di servizio presso l'Ente;
- maggiore presenza in servizio nel periodo cui si riferiscono le valutazioni.

Art. 10 – Decorrenza delle progressioni

Le progressioni di cui al presente Accordo hanno decorrenza dal 2016.

Art. 11 - Annualità successive al 2016

A partire dall'anno 2017 sarà avviato un tavolo tecnico per discutere approfonditamente e con le verifiche del caso le regole per le progressioni economiche orizzontali da presentare all'Assemblea dei lavoratori.